

Piano di sostituzione degli indici
adottato da Alba Leasing S.p.A. in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di
riferimento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 e dell'art. 118-bis del Testo
Unico Bancario

1. Premessa e scopo del documento

Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (di seguito, il "**Regolamento Benchmark**"), che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Benchmark, le entità vigilate (quali banche e intermediari finanziari) che utilizzano un indice di riferimento sono tenute a predisporre e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le misure da adottare in caso di variazioni sostanziali o cessazione di un indice di riferimento. In linea con tale obbligo, il D.Lgs. n. 207/2023 ha introdotto l'art. 118-bis nel D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario - TUB), stabilendo le modalità operative per l'attuazione dei piani di sostituzione degli indici. La norma disciplina, inoltre, le modalità di pubblicazione, comunicazione alla clientela e aggiornamento periodico di tali piani.

In ottemperanza alle menzionate disposizioni normative, Alba Leasing S.p.A. (di seguito, "**Alba Leasing**") ha adottato il presente "Piano di sostituzione degli indici" (di seguito, "**Piano di Sostituzione**" o "**Piano**"), che descrive le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati nei contratti indicizzati (ossia contratti finanziari aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, quali mutui e *leasing*), nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare.

Alba Leasing, nell'attività di monitoraggio e revisione periodica del Piano di Sostituzione, si prefigge l'obiettivo di individuare, laddove possibile ed opportuno sulla base delle condizioni normative e di mercato, un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice che possa cessare o variare sostanzialmente.

Il Piano si applica ai contratti che incorporano un indice utilizzato come parametro per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere nell'ambito dei servizi finanziari prestati da Alba Leasing alla clientela (attualmente, servizi di leasing e, per la clientela già esistente, servizi di mutuo). A questo fine, la Alba Leasing, ove necessario, aggiorna costantemente la mappatura dei benchmark utilizzati per assicurare una copertura completa del Piano a tutte le aree di relazione con la clientela.

2. Processo di sostituzione degli indici

In caso di mancata rilevazione o determinazione di un parametro di riferimento da parte dell'amministratore dell'indice di riferimento (come definito all'art. 3, comma 1, numero 6, del Regolamento Benchmark), oppure in presenza di modifiche significative alla metodologia di calcolo dell'indice, escluse le normali variazioni quantitative dovute alla fluttuazione giornaliera del

parametro, Alba Leasing applicherà il presente Piano di Sostituzione, che si articola nelle seguenti fasi:

- rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento;
- individuazione dell'indice sostitutivo;
- comunicazione alla clientela dell'indice sostitutivo;
- applicazione dell'indice sostitutivo.

2.1. Rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento

Le circostanze che determinano l'attivazione del presente Piano sono:

- (i) la **cessazione dell'indice di riferimento**, da intendersi come l'interruzione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'amministratore dell'indice;
- (ii) la **variazione sostanziale dell'indice di riferimento**, da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro.

Si configurano come eventi che determinano la **cessazione dell'indice di riferimento** le seguenti circostanze:

- (a) l'autorità competente in relazione all'amministratore del benchmark rilascia dichiara ufficialmente o pubblica che l'indice di riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
- (b) l'amministratore del benchmark, un soggetto che agisce per suo conto, l'autorità competente per l'amministratore o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblica che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'indice di riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
- (c) l'autorità competente in relazione all'amministratore del benchmark ritira o sospende l'autorizzazione ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Benchmark o il riconoscimento ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Regolamento Benchmark ovvero richiede la cessazione dell'avallo ai sensi dell'art. 33, comma 6, del Regolamento Benchmark. Tale circostanza potrà verificarsi a condizione che, al momento del ritiro o della sospensione o della cessazione dell'avallo, non sia operativo un amministratore successivo che continui a fornire l'indice di riferimento; è inoltre richiesto che l'amministratore del benchmark inizi la liquidazione ordinata del benchmark o cessi di fornire il benchmark in modo permanente o a tempo indeterminato.

Si configurano come eventi che determinano la **variazione sostanziale dell'indice di riferimento** una qualsiasi modifica al benchmark qualificata pubblicamente come modifica sostanziale del benchmark da parte del relativo amministratore. Tali modifiche possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- (a) cambiamenti nella tipologia di dati che alimentano il calcolo dell'indice;
- (b) modifiche fondamentali alla metodologia di determinazione dell'indice;
- (c) modifiche relative ai tempi di pubblicazione dell'indice;

- (d) modifiche inerenti alla possibile interruzione di un indice, compresi gli accordi di transizione verso un nuovo indice;
- (e) cambiamenti che condizionano la capacità delle parti interessate di utilizzare l'indice.

Alba Leasing effettua un monitoraggio continuo della normativa nazionale ed europea, del mercato e delle attività delle controparti di settore, al fine di intervenire prontamente e adeguarsi in caso di aggiornamenti riguardanti le due situazioni menzionate. Nel caso del verificarsi di una delle suddette fattispecie di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento, Alba Leasing attiva le unità organizzative chiamate ad adeguare contratti, l'informativa e il proprio sito internet in linea con il presente Piano.

2.2. Individuazione dell'indice sostitutivo

Alba Leasing, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 118-bis, comma 2, del TUB, ha inserito all'interno dei contratti indicizzati apposite clausole c.d. di *fallback*, che rinviano al presente Piano di sostituzione per l'individuazione di indici di riferimento sostitutivi da applicare in caso di cessazione e/o variazione sostanziale di un indice di riferimento applicato nei contratti.

Al fine di individuare preventivamente indici sostitutivi, Alba Leasing valuta i potenziali impatti della sostituzione del benchmark sulla clientela, con l'obiettivo di identificare un'alternativa che preservi la natura dei rapporti in essere senza comprometterne l'equilibrio contrattuale.

Attualmente, Alba Leasing adotta come parametri di riferimento nei contratti indicizzati l'Euribor e, unicamente per il calcolo degli oneri di prelocazione, l'IRS. Qualora l'amministratore dei predetti indici di riferimento ne cessasse la fornitura o in caso di variazioni sostanziali dei medesimi, Alba Leasing adotterà un indice alternativo del parametro cessato o variato (eventualmente comprensivo di un differenziale o aggiustamento) adeguato alla tipologia di operazione e/o prodotto interessato. Tale indice sarà individuato in conformità alla normativa applicabile e dovrà essere:

- (i) formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato come sostituto, a seconda del caso, dell'Euribor o dell'IRS (a) per legge o - in subordine - (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o - in ulteriore subordine - (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore dell'indice o da un altro organismo competente, o - in ultima istanza - (d) dall'European Money Markets Institute - EMMI (da
- (ii) qualsiasi altro soggetto che possa subentrare nell'amministrazione dell'indice); ovvero
- (iii) riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce, a seconda del caso, l'Euribor o l'IRS, qualora non sia stato individuato secondo i criteri sopra elencati.

2.3. Comunicazione alla clientela dell'indice sostitutivo

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, Alba Leasing provvederà a comunicare alla clientela interessata da tale cambiamento: (i) l'indice soggetto a cessazione/variazione (ii) l'indice sostitutivo da applicare e (iii) le modalità di sostituzione dell'indice.

In conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, del TUB, la comunicazione avverrà entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi di cui sopra in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

2.4. Applicazione dell'indice sostitutivo

Per i contratti di leasing già in decorrenza, la sostituzione dell'indice di riferimento avverrà in occasione del primo conguaglio di indicizzazione successivo al venir meno dell'indice sostituito. Per i contratti di leasing non ancora entrati in decorrenza, la sostituzione dell'indice di riferimento avverrà dalla prima fatturazione degli oneri di prelocazione finanziaria successiva al venir meno dell'indice sostituito.

Qualora l'indice di riferimento venisse meno prima della fine del trimestre solare, continueranno ad applicarsi, fino alla scadenza del trimestre, il corrispettivo dei contratti già in decorrenza e gli oneri di prelocazione dei contratti non ancora entrati in decorrenza, come calcolati in base al valore dell'indice all'inizio del trimestre.

Nei contratti di mutuo l'indice sostitutivo sarà applicato ai fini del calcolo della rata a decorrere dalla prima scadenza successiva alla rilevazione dell'indice sostitutivo contrattualmente prevista.

3. Revisione e aggiornamento del Piano di Sostituzione

Alba Leasing, almeno annualmente, conduce una revisione della mappatura dei benchmark utilizzati e valuta se il contenuto del presente Piano necessita di aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di business.

Ai sensi all'art. 118-*bis*, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della clientela interessata tramite un'informativa, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile. Anche nel caso in cui il processo di monitoraggio del Piano non evidenzia la necessità di aggiornare il contenuto del Piano, i clienti verranno informati con le stesse modalità e tramite rimando alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet di Alba Leasing.